



Consiglio del 14 ottobre 2014

Punto 8 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 8.1.

Consultazione informale della Banca d'Italia sulle segnalazioni di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari



Consultazione informale della Banca d'Italia sulle segnalazioni di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari

La Banca d'Italia ha recentemente avviato una consultazione informale, a stretto giro (15 giorni), dedicata alle sole Associazioni che hanno fornito osservazioni sulla seconda consultazione in merito alle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari". Tale consultazione ha ad oggetto una bozza di disposizioni relative alle segnalazioni prudenziali applicabili agli intermediari finanziari sulla quale raccogliere osservazioni preliminari e ottenere una valutazione qualitativa dei costi che dovrebbero sostenere per adeguarsi ai nuovi schemi segnaletici sia da parte degli intermediari già segnalanti che da parte degli intermediari attualmente non vigilati, che saranno alla base della valutazione d'impatto.

Dal punto di vista segnaletico, il documento in consultazione rimanda interamente agli schemi COREP previsti dalla Circ. 286 per le banche, salvo prevedere alcune esenzioni e modifiche che tengono conto delle specificità previste dalla consultazione delle disposizioni di vigilanza.

In particolare, non si rilevano particolari novità nelle regole specifiche a seguito della seconda consultazione, che attengono:

- i. ai fondi propri, considerato il requisito patrimoniale ridotto del 6% (in luogo dell'8%) previsto per gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico, e la non applicazione delle disposizioni in materia di "Additional tier 1";
- ii. ai crediti commerciali acquistati (factoring) per i quali è previsto che, ai fini dell'intestazione delle esposizioni, gli intermediari tengano conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti;
- iii. alla concentrazione dei rischi, considerato lo speciale regime transitorio previsto per tali soggetti ai quali è temporaneamente consentito (fino al 31.12.2017) di superare il limite del 25% a fronte di un requisito patrimoniale aggiuntivo, comunque rispettando il vincolo del 40% del PV.;
- iv. all'esonero, per il momento, dai requisiti di liquidità e di leva finanziaria e dall'applicazione dei buffer di capitale (le riserve di conservazione del capitale e anticiclica).

Dall'esame del documento non è possibile rinvenire il recepimento delle osservazioni trasmesse dall'Associazione in sede di seconda consultazione, in particolare volte a:

- confermare lo sconto del 25% del requisito patrimoniale per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi,
- confermare il limite del 40% del PV in luogo del 25% per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi ovvero estendere anche ad essi il regime transitorio (tuttavia il testo non chiarisce se il regime transitorio sia applicabile a tutti gli intermediari finanziari).